



**SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
- CESSAZIONE D'UFFICIO UNITA' LOCALI DELL'IMPRESA -**

L'art. 42 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (*Legge Fallimentare*) stabilisce che "la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento". Quindi, la dichiarazione di fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti trasferendoli alla curatela, la quale provvede alla gestione del patrimonio al fine di soddisfare i creditori.

Con il fallimento si determina la cessazione delle attività d'impresa, considerato che non vi è più un'organizzazione di impresa, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 104 L.F.. Pertanto, il fallimento dell'impresa comporta anche la cessazione delle relative unità locali.

Tanto premesso, si dispone che:

- 1. l'Ufficio, iscritta la sentenza dichiarativa di fallimento, provveda anche alla cessazione delle unità locali dell'impresa, escluso il caso in cui sia autorizzato l'esercizio provvisorio;**
- 2. l'Ufficio, nell'ambito delle attività di aggiornamento del registro delle imprese, provveda alla cessazione delle unità locali di imprese già dichiarate fallite.**

Il Conservatore
(dr. Nicola De Benedictis)